

che la legge comune permette le clausole penali per l'inadempimento di tutte le obbligazioni, e che d'altra parte una grandissima differenza intercede tra le vendite che fanno i privati e le vendite che fa lo Stato.

In generale, allorchè lo Stato vende i suoi beni, non dà dilazione pel pagamento del prezzo. Ma quando dà delle dilazioni, è quasi sistema ordinario che si appongono delle clausole più o meno severe, per allontanare le imprudenti licitazioni.

Nella specie, questa legge ne abbisognava più che le altre; perciocchè dando essa dieci o cinque anni di tempo al pagamento di prezzo, una folla d'imprudenti speculatori potrebbe essere allettata a licitare, e porre così in pericolo lo adempimento delle contratte obbligazioni. Il perchè alla vostra Commissione sembrò non pur giusta, ma necessaria la penale della perdita della sola decima parte del prezzo; penale discretissima, penale diretta a prevenire molte imprudenze, non già ad offendere la giustizia. Nè vale parlare degli innocenti eredi dell'imprudente aggiudicatario; conciossiachè gli eredi, come ereditano le ricchezze ed i frutti della saviezza del loro autore, debbono ancora sottostare alle sue obbligazioni ed alle conseguenze della sua imprudenza.

Prego adunque l'onorevole deputato Ciccone a voler ritirare il suo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo del deputato Ciccone, che rileggo:

« In caso di ritardo nei pagamenti, il fisco potrà procedere al sequestro, ovvero alla rivendita in danno. In caso di sentenza, la esecuzione non sarà sospesa per appello. Le spese di sequestro e di rivendita saranno a carico del debitore. »

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione, del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

Articolo 14 (ora 13):

« Per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge, viene derogato alla facoltà del riscatto che compete al Demanio dello Stato. »

Sopra questo articolo è chiesta del deputato Catucci una dilucidazione nei termini che sono stampati; il deputato Piroli propone una sostituzione; il deputato Ciccone propone un'aggiunta.

La parola spetta al deputato Catucci.

CATUCCI. Prima attenderei la spiegazione che vuol darmi la Commissione.

MARTINELLI, relatore. Noterò prima di tutto un semplice errore di stampa. Invece di *compete*, si deve leggere *competa*. Quest'errore di stampa ha fatto nascere un equivoco, od almeno un dubbio. Per ciò il deputato Piroli avrebbe proposto un emendamento che la Commissione non può che accettare.

Alla parola *competa*, che sarebbe la correzione dello errore di stampa, egli desidera che si aggiungano le parole: *giusta le vigenti leggi*. È ben inteso che si allude alle leggi che sono in vigore in queste provincie

del Piemonte, giacchè in altre provincie d'Italia non ci sono leggi le quali concedano allo Stato il diritto di riscatto.

Data questa spiegazione, non credo che occorra soggiungere altro per togliere qualunque dubbio od equivoco.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci si acquieta a questa spiegazione?

CATUCCI. Pregherei la Commissione se voglia avere la compiacenza di ritenere, nella specie, l'articolo del progetto ministeriale.

MARTINELLI, relatore. Con queste parole si riproduce compiutamente l'articolo ministeriale che è identico a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Dovrassi dire che, *giusta le vigenti leggi, possa competere*. Vogliono che si dica così?

PIROLI. La mia proposta consiste appunto nel surrogare all'articolo in discussione, proposto dalla Commissione, quello che era nel progetto ministeriale. Mi pare che oramai siamo tutti d'accordo.

SELLA, ministro per le finanze. Nell'articolo ministeriale ch'è riprodotto dalla Commissione si sono ommesse, credo per semplice errore di stampa, le parole: *giusta le vigenti leggi*. Questa è la formula che venne usata in altre leggi, per esempio, in quella della vendita dei beni demaniali votata l'anno scorso. Si potrebbe adunque inserir qui questa formola medesima.

PRESIDENTE. Si dirà dunque: « per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che giusta le vigenti leggi possa competere al demanio dello Stato. »

Se non c'è opposizione, s'intenderà adottato quest'articolo così concepito.

(È adottato.)

Ora viene un articolo d'aggiunta del deputato Ciccone.

Ne do lettura:

« Prima che si proceda all'incanto di ciascun fondo, per mezzo di pubblici avvisi saranno invitati tutti coloro che credano di aver diritto sul fondo esposto venale, a presentare la dichiarazione dei loro titoli innanzi alla Commissione nel termine di un mese. I titoli presentati rimarranno per 15 giorni visibili a chiunque li voglia esaminare. Se non sono stati presentati in tempo, l'aggiudicatario non potrà nel seguito riceverne alcuna molestia. »

Il deputato Ciccone ha facoltà di parlare.

CICCONI. Si potrebbe presentare il caso che sopra un fondo esposto in vendita vantasse certi diritti qualche comunità o qualche privato. Quindi nel caso che il fondo fosse esposto in vendita senza questa dichiarazione, potrebbe nascere un conflitto tra colui che crede aver diritti sopra il fondo e l'aggiudicatario.

SPAVENTA. Si può verificare.

CICCONI. Se si può verificare, ritiro il mio emendamento.

ROMANO G. Chiedo di parlare.